



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 10.04.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ufficio stampa e pubbliche relazioni per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (USRA). – Indizione Gara tramite Trattativa diretta su MEPA.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L’Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa con il Sindaco di L’Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell’articolo 5 dell’Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell’Ufficio Speciale di L’Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell’Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell’USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L’Aquila conferisce all’Ing. Raniero Fabrizi l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio, legittimamente la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell’avviso di indizione della procedura selettiva; **Vista** la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell’Ing. Raniero Fabrizi; **Visto** il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il provvedimento del Comune di L’Aquila del 20.12.2016, prot. 0127499, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro del Titolare USRA, ing. Raniero Fabrizi, fino al 31.12.2017;

Considerata la necessità di procedere all’acquisto del servizio di Ufficio stampa e pubbliche relazioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall’art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 37, comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario, come previsto dall’art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell’art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Considerato altresì che, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), all’interno del Mepa

è ammessa quale modalità di negoziazione, oltre alla RDO e all'ODA, anche la Trattativa Diretta che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'acquisto in oggetto non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta (RDO) e in Trattativa Diretta, in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
Dato atto che sul MEPA è attivo il Bando di abilitazione “Servizi per eventi (Eventi 2010- Servizi per eventi e per la comunicazione)”;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti....”*; **Dato atto** che ai fini dell'affidamento in argomento appare possibile provvedere mediante lo strumento della Trattativa Diretta, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico tramite il portale telematico predisposto da Consip Spa, potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

Considerato altresì che nell'ambito del citato Bando di abilitazione è presente il fornitore Carsa Srl, con sede in Piazza Salvador Allende n. 4, 65128, Pescara (PE), Partita Iva 01158870681, che è abilitato a fornire il citato servizio necessario per l'Ufficio e con il quale si avvia apposita trattativa diretta;

Dato atto che l'affidamento del servizio sarà formalizzato tramite il “Documento di Stipula” generato dal portale “acquistinretepa.it” al termine della procedura;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa si provvederà ad acquisire il codice identificativo gara ad esito della trattativa diretta;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 50 del 2016 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Ritenuto, tuttavia, rinviare l'imputazione della spesa successivamente all'aggiudicazione del servizio;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare l'affidamento tramite MEPA della fornitura del servizio di ufficio stampa e pubbliche relazioni dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell'Aquila (USRA), attraverso Trattativa Diretta con il fornitore Carsa Srl, con sede in Piazza Salvador Allende n. 4, 65128, Pescara (PE), Partita Iva 01158870681, che è abilitato a nell'ambito del Bando “Servizi per eventi (Eventi 2010- Servizi per eventi e per la comunicazione);
2. di stabilire che si provvederà ad acquisire il codice identificativo gara (CIG);

3. di provvedere all'imputazione della spesa successivamente al momento dell'aggiudicazione del servizio;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 6 aprile 2017

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Rabiero Fabrizi

